

*Provvedimento n. 1713 ( C1207 )* **SAN PELLEGRINO-GARMA/COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT RHIN**

*L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO*

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 1994;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

VISTO l'atto, pervenuto il 17 novembre 1993, con il quale le società SAN PELLEGRINO Spa e GARMA Srl comunicavano all'Autorità l'intenzione di conferire il 60,78% delle azioni della SAN PELLEGRINO Spa ed il 100% delle azioni della GARMA Srl in un'unica società holding, COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN Sa (di seguito CFHR), il cui capitale sociale sarebbe inizialmente detenuto per il 72% dagli attuali soci di maggioranza della SAN PELLEGRINO Spa e per il 28% dagli attuali soci della GARMA Srl per poi essere ripartito, a seguito di un successivo aumento di capitale, nel modo seguente: attuali soci di maggioranza della San Pellegrino: 57,6%, soci Garma: 14,4%, nuovi soci: 28%;

VISTA la richiesta di informazioni inviata alle parti in data 9 dicembre 1993 e la successiva documentazione, pervenuta in data 16 dicembre, con la quale le società hanno fornito gli elementi richiesti;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che i mercati rilevanti per l'operazione sono quelli delle acque minerali, degli aperitivi analcolici e delle bibite analcoliche, in cui operano entrambe le società, nonché del caffè decaffeinato, in cui opera soltanto la GARMA Srl tramite la controllata CRIPPA & BERGER FONTI LEVISSIMA Spa;

CONSIDERATO che, in ragione del raggio di distribuzione dei prodotti interessati dall'operazione di concentrazione, i relativi mercati geografici appaiono di dimensione nazionale;

CONSIDERATO che la SAN PELLEGRINO Spa non è presente sul mercato del caffè decaffeinato, relativamente al quale la GARMA Srl detiene la posizione di leader con una quota del 55,2%;

CONSIDERATO che nel mercato delle bibite analcoliche il principale operatore è la COCA COLA con una quota del 55%, mentre l'impresa risultante dalla concentrazione comunicata raggiungerebbe una quota del 10,1%;

RITENUTO che l'operazione di concentrazione in questione non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati del caffè decaffeinato e delle bibite analcoliche tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

CONSIDERATO che nel mercato degli aperitivi analcolici la concentrazione comunicata consentirebbe alla holding CFHR di acquisire la posizione di primo operatore con una quota del 48%;

CONSIDERATO che il principale concorrente operante nel suddetto mercato, la TERME DI CRODO, detiene una quota del 40,5% e che su tale mercato non sono presenti altri concorrenti con quote di mercato significative;

CONSIDERATO che il mercato degli aperitivi analcolici è caratterizzato da un'elevata frammentazione della domanda e dall'esistenza di barriere all'ingresso di nuove imprese, costituite da elevati costi di promozione e pubblicità;

RITENUTO che l'operazione comunicata, con particolare riferimento alla rilevanza delle quote di mercato, possa essere suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante sul mercato degli aperitivi analcolici tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

CONSIDERATO che nel mercato delle acque minerali la GARMA e la SAN PELLEGRINO detengono congiuntamente una quota pari al 26,2% e che tali società diverrebbero, in seguito all'operazione di concentrazione, il primo operatore su tale mercato;

CONSIDERATO che la NESTLÈ, terzo operatore sul mercato delle acque minerali con una quota di mercato del 15,7%, detiene una quota del 25% nel capitale sociale della SAN PELLEGRINO;

CONSIDERATO che le informazioni fornite dalle parti non evidenziano l'esistenza di patti parasociali o accordi che assicurino alla NESTLÈ il controllo sulla gestione della SAN PELLEGRINO;

CONSIDERATO, tuttavia, che tre degli undici rappresentanti del consiglio di amministrazione della SAN PELLEGRINO sono stati nominati su designazione del gruppo NESTLÈ e che, limitatamente alla Francia e al Belgio, è stato sottoscritto tra la SAN PELLEGRINO e la NESTLÈ un accordo di distribuzione commerciale;

RITENUTO che la partecipazione della NESTLÈ nel capitale sociale della SAN PELLEGRINO potrebbe dar luogo ad un coordinamento del comportamento commerciale delle due società, o comunque ridurre il livello di competitività tra di esse;

RITENUTO che l'operazione in esame, in ragione della quota di mercato detenuta congiuntamente da GARMA e SAN PELLEGRINO nel mercato delle acque minerali, nonché delle relazioni tra quest'ultima e la NESTLÈ, sua diretta concorrente, possa essere suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante su tale mercato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, nei confronti delle società SAN PELLEGRINO Spa, GARMA Srl e COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN Sa;

b) la fissazione del termine di giorni dieci, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle parti del diritto di essere sentiti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 287/90, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzione ed Inchieste A almeno tre giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il dottor Alberto Pera;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio Istruzione ed Inchieste A, dai rappresentanti legali o da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Alberto Pera*

IL PRESIDENTE  
*Francesco Saja*

\* \* \*